



DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI FIRENZE
Commissione Medica Ospedaliera
C.M.O. L.210/244

VERBALE MODELLO ML/V -- N. [REDACTED]

IN DATA (1) [REDACTED] 2013

A RICHIESTA DEL SER.SAN.REG.EMILIA ROMAGNA OSP.MAGGIORE LARGO NIGRISOLI 2 BOLOGNA - BOLOGNA
 CON LETTERA N. [REDACTED] DI PROTOCOLLO, DATATA [REDACTED] 2011

La sottoscritta Commissione si è riunita per

sottoporre a visita medica :

esaminare la pratica relativa a :

relativo a: SIG. [REDACTED]

nato il 08/03/1935

a [REDACTED]

(prov. BO) appartenente al (**)

SER.SAN.REG.EMILIA ROMAGNA OSP.MAGGIORE LARGO NIGRISOLI 2 BOLOGNA - BOLOGNA .

documento di riconoscimento CARTA D'IDENTITA'

N. [REDACTED] 5

rilasciato da COMUNE DI PORRETTA TERME

in data [REDACTED]

ESAME CLINICO

VISITA MEDICA ESEGUITA IN DATA [REDACTED] 2013

ANAMNESI:

Con domanda inoltrata presso la USL di Bologna con prot. n° [REDACTED] il Signor [REDACTED] in qualità di esercente la potestà genitoriale di [REDACTED] Rita (figlia), chiede di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1 della Legge 210/92 in quanto soggetto non vaccinato che ha riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali ne è derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

Già con Verbale ML/V n° [REDACTED] la CMO 2ª del CMML di Bologna nel formulare la diagnosi di "Paraparesi spastiche, epilessia tipo "piccolo male", rallentamento Ideo-motorio, esiti di encefalopatia post-vaccinica" riconosceva il nesso causale con la vaccinazione ma non la tempestività della domanda, ascrivendo tale patologia alla 4ª categoria allegata alla Tabella A, allegata al DPR 30.12.1981 n°824. Con successivo ricorso dell'interessato, in merito alla tempestività, il Ministero della Salute si è espresso favorevolmente accogliendo l'istanza con Decreto n° [REDACTED] Maggio 2003.

Agli atti refertazione psico-diagnostica del [REDACTED] 2010 su [REDACTED] Umberto effettuata dal Dr Giuseppe Castellani, psicologo che conclude per una diagnosi di "condizione ansioso-depressiva reattiva con disturbo dell'adattamento" in relazione all'invalidità della figlia.
 Certificato del Dr [REDACTED] del 11.01.2012 relativo al Signor [REDACTED] Umberto in cui si afferma che il pz non ha mai effettuato lo stesso vaccino (antipolio) somministrato alla figlia e che a seguito della patologia della figlia il pz ha maturato una Sindrome ansioso-depressiva causata ulteriore di una psoriasi cutanea.
 Certificato del Dr [REDACTED] psichiatra USL di Bologna del [REDACTED] in cui si attesta che il pz è affetto da Disturbo depressivo ansioso reattivo, non assume terapia farmacologica.

STATO ATTUALE:

Il pz riferisce difficoltà del sonno, uso saltuario di ansiolitici, tono dell'umore depresso correlato alla situazione familiare (assistenza continuativa della figlia, titolare di Legge 104).

ESAME OBIETTIVO:

Paziente curato nella persona e nell'abbigliamento. Lucido, vigile, mnesico, orientato nel tempo e nello spazio. Sufficientemente disponibile e collaborativo. Elogio fluente. Tono dell'umore depresso ma in limiti fisiologici. Ideazione e corso del pensiero libero da turbe dell'anti, corretti per forma e direzione con tendenziale polarizzazione sulle difficoltà correlate alla situazione familiare. Non turbe dispercettive evidenziabili.

GIUDIZIO DIAGNOSTICO:

DISTURBO DEPRESSIVO ANSIOSO REATTIVO.

Si dà atto che è **NO** presente il MEDICO DI FIDUCIA: DOTT. _____
 Iscrizione Ordine dei Medici N. _____ Provincia di _____ che (*) _____ ha formulato osservazioni. (2)

CONSIDERAZIONI MEDICO - LEGALI

~~Comunicazione della Commissione di cui è incaricato con il stato vaccinale e sottoposto ad alcune di vaccinazione antipolio. Questa Commissione di cui è incaricato con il stato vaccinale e sottoposto ad alcune di vaccinazione antipolio. Questa Commissione di cui è incaricato con il stato vaccinale e sottoposto ad alcune di vaccinazione antipolio. Questa Commissione di cui è incaricato con il stato vaccinale e sottoposto ad alcune di vaccinazione antipolio.~~
 comma 4 dello stesso articolo la dizione "persona non vaccinata" che abbia avuto "contatto con persona vaccinata" sottolinea il significato epidemiologico di danno (lesioni o infermità) veicolato dalla trasmissione dello stesso agente patogeno (contagio) che ha dato luogo ad un titolo risarcitorio al familiare già riconosciuto dalla Legge. Per questo motivo la patologia di cui al giudizio diagnostico, certamente non legata ad agenti infettivi, a giudizio della CMO non rientra comunque nell'ambito di applicazione della norma citata.

QUADRO A

1) GIUDIZIO SUL NESSO CAUSALE:

(*) NON esiste nesso causale tra : VACCINAZIONE TRASFUSIONE SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI

CONTATTO CON IL SANGUE E DERIVATI IN OCCASIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO TALIDOMIDE

con la/e infermità, lesione/i o morte
 DISTURBO DEPRESSIVO ANSIOSO REATTIVO.

2) GIUDIZIO DI AGGRAVAMENTO:

La infermità o morte (3)

costituisce AGGRAVAMENTO dell'infermità o lesione:

già riconosciuta con VERBALE N. _____ in data _____
 del (4)

3) GIUDIZIO DI TEMPESTIVITA' DELLA DOMANDA:

La domanda SI è stata presentata nei termini di legge.

QUADRO C

1) GIUDIZIO DI ASCRIVIBILITA' TABELLARE:

Dalla/e infermità o lesione/i di cui ai punti 1) o 2) del precedente QUADRO A è derivata la seguente MENOMAZIONE PERMANENTE DELL'INTEGRITA' PSICO-FISICA (5):

DISTURBO DEPRESSIVO ANSIOSO REATTIVO.

ASCRIVIBILE OTTAVA CATEGORIA della tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834.

QUADRO G

ALTRI GIUDIZI MEDICO-LEGALI (6)

Nei caso in specie, il "bene tutelato" dalla Legge 210/92 è uno stato di malattia contratto per via infettiva diffusiva, diretta o indiretta e non l'infermità di natura psichica richiesto dall'interessato.